



LA VALUTAZIONE DELLA CONTINUITA' AZIENDALE NELL'AMBITO DELLA REVISIONE DELLE SOCIETA' COOPERATIVE

Trento, 11 maggio 2017

Prof. Giorgio Rusticali

Programma dell'incontro

- DEFINIZIONE DI CONTINUITA' AZIENDALE.
- IL PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITA' AZIENDALE.
- L'INDIVIDUAZIONE DI UN ORIZZONTE TEMPORALE DI RIFERIMENTO.
- L'ANALISI DEL PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITA': INDICATORI FINANZIARI, INDICATORI GESTIONALI, ALTRI INDICATORI.
- PROCEDURE DI REVISIONE
- ULTERIORI CONSIDERAZIONI DI AUDIT
- LE CONCLUSIONI DEL REVISORE E L'"IMPATTO" SUL GIUDIZIO DI REVISIONE.

Il presupposto della continuità aziendale

L'art. 2423 bis comma 1, n.ro 1 sancisce *La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella **prospettiva della continuazione dell'attività***

Anche l'IFRS 1 stabilisce che *il bilancio deve essere redatto nella **prospettiva della continuazione dell'attività** a meno che la direzione aziendale :*

- *non intenda liquidare l'entità o interrompere l'attività, o*
- *non abbia alternative realistiche a ciò.*

*Qualora la direzione aziendale sia a conoscenza, nel fare le proprie valutazioni, di **significant incertezze** per eventi o condizioni che possano comportare l'insorgere di seri dubbi sulla capacità dell'entità di continuare a operare come un'entità in funzionamento, tali incertezze **devono essere evidenziate.***

L'orizzonte temporale di riferimento

Il concetto di continuità aziendale deve necessariamente collocato entro un orizzonte temporale.

L'orizzonte per amministratori e sindaci

In ambito di revisione legale vi è unanime indicazione circa la «durata» dell'orizzonte temporale → **12 mesi.**

Da quando?

L'orizzonte temporale di riferimento (segue)

Logica vorrebbe che i 12 mesi «partissero» dall'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea dei Soci.....

Invece la prassi e le indicazioni dei massimi organi di vigilanza fanno coincidere i 12 mesi con l'esercizio sociale

Le indicazioni della Provincia Autonoma di Trento per i revisori degli enti cooperativi

L'analisi del presupposto della continuità aziendale

Quando dobbiamo porci il «problema» della continuità aziendale?

Il **Principio di Revisione n.570** si basa su una sorta di «fino a prova contraria», vale a dire che solo in presenza di determinati indicatori il revisore DEVE porci il «problema».

In assenza di indicatori, la continuità aziendale viene data per assodata.

L'analisi del presupposto della continuità aziendale (segue)



Gli indicatori finanziari

- a) Situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo
- b) Prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza rispetto ai quali non vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso; oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine
- c) Indici economico finanziari negativi o in costante peggioramento
- d) Consistenti perdite d'esercizio
- e) ~~Mancanza o discontinuità nella distribuzione dei dividendi~~
- f) Impossibilità di saldare i debiti e di incassare i crediti alla scadenza
- g) Difficoltà nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti (covenants)
- h) Rilevanti cambiamenti di atteggiamento dei fornitori per concessione di credito e pagamento alla consegna
- i) Incapacità di ottenere finanziamenti necessari per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari.

Gli indicatori gestionali

Spesso non vengono adeguatamente considerati

- a) Dimissioni dei Consiglieri e dei Sindaci (specie se di recente nomina)
- b) Perdita di personale a livello dirigenziale senza che sia sostituito
- c) Perdita di mercati fondamentali, di franchising, di concessioni o di fornitori importanti
- d) Difficoltà nell'organico del personale o scarsità di rifornimenti fondamentali

Altri indicatori

- a) Capitale ridotto ad di sotto dei minimi statutari
- b) Per le cooperative: numero dei soci al di sotto dei minimi di legge
- c) Termine della durata staturamente prevista
- d) Contenziosi legali e/o fiscali che in casa di soccombenza potrebbero portare a condanne che l'impresa non è in grado di onorare
- e) Modifiche legislative o interventi governativi che potrebbero comportare effetti negativi sull'attività caratteristica dell'impresa
- f) Sopravvenuta mancanza dei requisiti per il mantenimento delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività sociale prevalente

ATTENZIONE: Elenco indicativo e non esaustivo!

Procedure di revisione

Quando sorge un dubbio circa la prospettiva di continuità aziendale, il revisore deve raccogliere **sufficienti ed appropriate evidenze circa la capacità dell'impresa di permanere in funzionamento nel prevedibile futuro.**

Quali sono nel concreto le ulteriori evidenze da raccogliere?

Procedure di revisione (segue)

- Analizzare e discutere con la direzione i **flussi di cassa, redditività e altri dati previsionali**
- Considerare gli **eventi successivi** alla data di chiusura del bilancio che possono influenzare la capacità dell'impresa di mantenersi in funzionamento
- Esaminare e discutere con la direzione gli ultimi bilanci intermedi
- Verificare la capacità dell'impresa di evadere gli ordini dei clienti
- Analizzare i termini (**covenants**) dei finanziamenti per rilevare eventuali inadempienze
- Leggere i verbali delle assemblee, dei consigli di amministrazione, dei comitati esecutivi e del collegio sindacale per riferimenti a difficoltà finanziarie
- Richiedere ai consulenti legali informazioni su eventuali procedimenti giudiziari o altre **pretese di terzi**
- Confermare l'esistenza, la regolarità e la possibilità di rendere esecutivi **accordi** diretti a fornire o a mantenere un **sostegno finanziario** da parti correlate o da terzi e valutare la capacità finanziaria di dette parti di apportare ulteriori finanziamenti

Procedure di revisione (segue)

- Analizzare e discutere con la direzione i **flussi di cassa, redditività e altri dati previsionali**
- Considerare gli **eventi successivi** alla data di chiusura del bilancio che possono influenzare la capacità dell'impresa di mantenersi in funzionamento
- Esaminare e discutere con la direzione gli ultimi bilanci intermedi
- Verificare la capacità dell'impresa di evadere gli ordini dei clienti
- Analizzare i termini (**covenants**) dei finanziamenti per rilevare eventuali inadempienze
- Leggere i verbali delle assemblee, dei consigli di amministrazione, dei comitati esecutivi e del collegio sindacale per riferimenti a difficoltà finanziarie
- Richiedere ai consulenti legali informazioni su eventuali procedimenti giudiziari o altre **pretese di terzi**
- Confermare l'esistenza, la regolarità e la possibilità di rendere esecutivi **accordi** diretti a fornire o a mantenere un **sostegno finanziario** da parti correlate o da terzi e valutare la capacità finanziaria di dette parti di apportare ulteriori finanziamenti

Ulteriori considerazioni di audit (1)

L'analisi di bilancio – il cash flow – le procedure di analisi comparativa

- In generale occorre «alzare la guardia»
- “Make sure the numbers make sense”
- Effettuare procedure di analisi comparativa più approfondite (vendite per area, cliente, periodo)
- Calcolare gli indici di bilancio e di performance
- Commentare qualitativamente il perché delle variazioni nei valori e indici
- Commentare gli scostamenti “actual-budget” per accertare la “capacità” previsionale del management
- Rivedere il cash flow (es EBIDTA e Cash flow operativo vanno nello stesso senso?)
- Analizzare la disponibilità di linee di credito
- Utilizzare le analisi di bilancio per valutare la necessità di procedure addizionali di revisione

Le procedure di analisi comparativa (memento)

Le procedure di analisi comparativa sono costituite da analisi di indici e/o dell' andamento di dati finanziari, patrimoniali ed economici significativi. Tali procedure includono la conseguente analisi delle fluttuazioni, delle incoerenze rispetto ad altri dati o informazioni rilevanti e degli scostamenti rispetto a valori previsti dal revisore.

Sono al contempo uno dei 7 tipi di evidenza ed una procedura di revisione.

Sono considerate obbligatorie in sede di pianificazione ed in sede di completamento del lavoro.

Le 5 tipologie di procedure di analisi comparativa

1. Confronto dei dati/indici del cliente con quelli del settore.
2. Confronto dei dati/indici del cliente con dati/indici analoghi del periodo precedente.
3. Confronto dei dati/indici del cliente con determinati risultati previsti dal cliente.
4. Confronto dei dati/indici del cliente con determinati risultati previsti dal revisore.
5. Confronto dei dati/indici del cliente con i risultati previsti usando dati non finanziari.

Ulteriori considerazioni di audit (2)

Informativa

Quando è in discussione la continuità aziendale sono particolarmente importanti i paragrafi della nota integrativa e della relazione sulla gestione riguardanti:

- ✓ La natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio
(Potrebbero avere risolto o aggravato la situazione, quindi devono essere spiegati bene).
- ✓ L'evoluzione prevedibile della gestione
(Informativa completa su piani, azioni da intraprendere, incertezze, sostegni è necessaria)

Non va dimenticato che la carenza di informativa è di per sé un rilievo

Ulteriori considerazioni di audit (3)

I piani aziendali (FAQ)

- ✓ Sono completi? (assunzioni, conto economico, stato patrimoniale, cash flow, analisi di dettaglio sui KPI aziendali)
- ✓ Sono stati approvati dal competente livello di management (CdA)?
- ✓ Il primo anno di piano è costituito dal budget dell'anno?
- ✓ Sono state mantenute le promesse passate (budgets, piani)? Se no, per quali motivi?
- ✓ Il cut off tra piano e dati storici è appropriato (saldi di apertura del piano)?
- ✓ Il budget "revised" è coerente con il primo anno di piano?
- ✓ Sono state analizzate e comprese le ragioni delle perdite passate?
- ✓ Sono state considerate le incertezze? Che impatto potenziale hanno sui piani?
- ✓ Ci sono significative assunzioni che dipendono da comportamenti di terzi?
- ✓ Le assunzioni sono documentate?
- ✓ Le ipotesi circa ricavi e costi (es crescita ricavi e contenimento dei costi) sono documentate? Il management operativo condivide questi obiettivi?

Ulteriori considerazioni di audit (4)

I rapporti con le banche (FAQ)

- ✓ Che impatto può avere il mancato rispetto dei “covenants”? Maggiori oneri finanziari? Possibilità della banca di chiedere rimborsi anticipati?
- ✓ E' stato valutato il rispetto dei covenants alla data di bilancio? E in chiave prospettica?
- ✓ Sono stati individuati i “covenants” dei contratti di finanziamento (es. EBITDA / Fatturato, Indebitamento / Patrimonio netto, oneri finanziari / fatturato)?
- ✓ E' data informativa in bilancio circa i covenants e il loro rispetto o non rispetto?
- ✓ La posizione finanziaria è qualitativamente appropriata per le finalità del business plan?
- ✓ Gli affidamenti bancari sono stati analizzati? A che data?

Ulteriori considerazioni di audit (5)

Il rischio di frode

Il rischio di frode è sempre oggetto di valutazione da parte del revisore in sede di accettazione dell'incarico ed è oggetto di «aggiornamento» ogni anno.

In presenza di indicatori che mettano in dubbio il presupposto della continuità aziendale, è necessario sottoporre a «nuova verifica» la stima del rischio di frode.

In ogni caso occorre indirizzare le proprie attività di verifica sui principali rischi connessi quali ad esempio:

- Occultamento di costi
- Occultamento di diritti/richieste di terzi
- Capitalizzazioni improprie
- Ricavi non realizzati
- Anticipazione di incassi (es. RIBA) – posizione finanziaria -> covenants
- Mancate svalutazioni (partecipazioni, magazzino, crediti,...)
- Cambiamenti di stime / principi
- Rinnovo di strumenti derivati
- Carenza d'informativa rispetto a covenants, vincoli.

Ulteriori considerazioni per il revisore dell'ente cooperativo

La specificità del ruolo del revisore dell'ente cooperativo

La specificità dei tempi del revisore dell'ente cooperativo

Revisore dell'ente cooperativo vs. Collegio Sindacale e Revisore Legale (valutazione dei possibili scenari)

La relazione del revisore dell'ente cooperativo

Il revisore, dopo avere svolto le procedure ritenute necessarie, aver ottenuto tutte le informazioni richieste ed avere esaminato il possibile effetto dei piani predisposti dalla direzione e di ogni altro elemento rilevante, deve decidere se gli interrogativi sollevati relativamente alla prospettiva della continuità aziendale sono stati risolti in modo soddisfacente.

Presupposti su cui basare il giudizio	Informativa in bilancio	Relazione biennale
Ragionevoli	Adeguate	Senza rilievi
Fortemente opinabili	Adeguate	Impossibilità di esprimere un giudizio
Fortemente opinabili	Inadeguata	Giudizio negativo



CONCLUSIONI
E
RINGRAZIAMENTI